



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **6** Reg. Deliberazioni

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **gennaio** alle ore **14:35**
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
SCARAMELLINI Marco	Sindaco	Presente
GRILLO DELLA BERTA Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
DELL'ERBA Barbara Paola	Assessore Anziano	Presente
FRATTA Marcella	Assessore	Assente
MAZZA Carlo	Assessore	Presente
MASSERA Andrea	Assessore	Presente
MUNARINI Ivan	Assessore	Presente
CANOVI Francesca	Assessore	Presente
DIASIO Michele	Assessore	Presente
ROSSATTI Lorena	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza, ad eccezione della partecipazione in presenza fisica degli Assessori Dell'Erba e Grillo Della Berta, con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. del 13.10.2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18.10.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 16 dicembre 2020 è stato conferito il mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali di affidare la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, c.d. Canone Unico, alla Società concessionaria San Marco Spa di Lecco per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, mantenendo invariate le condizioni contrattuali attualmente previste nei contratti in scadenza al 31 dicembre 2020 (Icp/Dpa/Tosap/gestione sportello Tari);
- con determina del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali n° 66 del 31 dicembre 2020 - rg 1459/2020 - sono state rideterminate le condizioni di equilibrio economico finanziario del contratto Rep. n. 4840 del 13 giugno 2018, affidando per ulteriori due anni, 2021-2022, la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, c.d. Canone Unico, e sportello Tari, alla Società concessionaria San Marco Spa di Lecco mantenendo invariate le condizioni contrattuali attualmente previste nei contratti in scadenza al 31 dicembre 2020 (Icp/Dpa/Tosap/gestione sportello Tari);
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. "mille proroghe";

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, in fase di pubblicazione in G.U, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023 al 31 marzo 2021 (art. 151, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Considerato che, a fronte dell'entrata in vigore del nuovo canone, la mancata definizione delle tariffe 2021, per i motivi suesposti, rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali, poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene che il concessionario non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della Tosap, dell'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe (come da nota inviata dalla società concessionaria in data 07/01/2021 e acquisita al Protocollo comunale in pari data con nota n. 755);

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe della Tosap, dell'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe della Tosap, dell'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni trova piena giustificazione stante l'entrata in vigore all'ultimo momento del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006, n. 296, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Ritenuto altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che a fronte sia della situazione di incertezza sul paventato differimento del termine di effettiva entrata in vigore del canone unico sia della proroga a fine marzo 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali 2021/2023 sia delle particolari difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria in atto (l'art. 1 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha prolungato lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021), non si è ritenuto opportuno adottare atti estremamente complessi quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione doveva essere

preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;

3. Di dare atto che al fine di consentire l'istituzione del Canone Unico e la corretta regolamentazione dello stesso, si applicano in via provvisoria e in quanto compatibili, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari in base a quanto previsto dal regolamento in tema di Tosap e dal regolamento di disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità, a cui si fa espresso rinvio;
4. Di dare atto che nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti e relative tariffe del Canone Unico, che saranno compiute entro il termine previsto dalla legge, il concessionario del servizio dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria e salvo conguaglio, le precedenti tariffe in vigore nell'anno 2020 e riferite a Tosap, Icp e Dpa;
5. Di disporre che l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che saranno approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe e che nel caso emerga una differenza negativa, la medesima potrà essere richiesta a rimborso o compensata dai contribuenti secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali disciplinanti la materia.;
6. Di disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento annuale delle occupazioni permanenti Tosap e dell'Imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del nuovo Canone Unico;
7. Di dare atto che la validità di tali deroghe cesserà con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
8. Di prendere atto che in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 274 del 16 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge e successiva determina del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali n. 66 del 31 dicembre 2020 è stata affidata alla società San Marco Spa di Lecco la gestione, fino al 31 dicembre 2022, del c.d. Canone Unico e dello sportello Tari alle condizioni contrattuali attualmente previste nei contratti in scadenza al 31 dicembre 2020 (Icp/Dpa/Tosap/gestione sportello Tari);
9. Di dare mandato al Servizio Tributi e Attività Produttive e alla società concessionaria San Marco Spa di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto deliberato, a cominciare da adeguata informativa alla platea dei contribuenti.

Successivamente la Giunta Comunale, valutata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

SCARAMELLINI Marco

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente